

nali a contratti previgenti riguardanti la consegna di carbone e di coke all'industria siderurgica della Comunità, nonché quelli che riguardano la consegna di carbone alle imprese produttrici di elettricità della Comunità.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite alla Commissione entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto o della clausola addizionale secondo le indicazioni riportate sui moduli M, C e E dell'allegato 7, e sono coperte dal segreto professionale.

Articolo 4

Su richiesta di uno o più Stati membri, la Commissione può autorizzare eventuali snellimenti della procedura di notifica.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1994.

Articolo 5

Intestazione per omologazione

I documenti ricevuti o redatti dalle amministrazioni nazionali in esecuzione della presente decisione debbono essere centralizzati nei servizi nazionali e tenuti a disposizione della Commissione.

Articolo 6

La decisione n. 2645/86/CECA è abrogata.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Per la Commissione

Abel MATUTES

Membro della Commissione